

CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI DELLE INSTALLAZIONI SOGGETTE AD A.I.A. AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. E MODALITÀ APPLICATIVE

1. Premessa

La Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 "Emissioni industriali" all'articolo 3 definisce:

modifica sostanziale di una installazione: la modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l'ambiente,

e all'articolo 20 "Modifica dell'installazione da parte dei gestori" specifica:

- Comma 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché **il gestore comunichi all'autorità competente le eventuali modifiche** o ampliamenti che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'installazione **che possano produrre conseguenze sull'ambiente**. Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione.
- Comma 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore sia effettuata senza un'autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva.
La domanda di autorizzazione e la decisione dell'autorità competente si riferiscono alle parti dell'installazione e agli aspetti di cui all'articolo 12 (domande di autorizzazione) che possono essere oggetto della modifica sostanziale.
- Comma 3. Le modifiche riguardanti la natura, il funzionamento o un ampliamento dell'installazione sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé raggiungono le soglie di cui all'allegato I.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che recepisce le disposizioni della succitata direttiva, riporta al comma 1 dell'articolo 5 'Definizioni', quanto di seguito richiamato:

lett. o-bis) autorizzazione integrata ambientale (A.I.A): il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrando fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del medesimo decreto legislativo. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. **Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative A.I.A. sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.**

i-quater) installazione: unità tecnica permanente in cui sono svolte **una o più attività elencate nell'allegato VIII** alla Parte Seconda e qualsiasi altra **attività accessoria**, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. **È considerata attività accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.**

lett. l) modifica dell'installazione: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'installazione che possa produrre effetti sull'ambiente;

lett. l-bis) modifica sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento, che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Si richiama, inoltre, la definizione del concetto di attività connessa riportata nel paragrafo 2 della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 27.10.2014 (prot. 0022295 GAB) recante *'Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.'*

"Per attività accessoria, tecnicamente connessa ad una attività IPPC svolta nel sito (intendendo come 'attività IPPC' un'attività rientrante in una delle categorie di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), si intende una attività:

a) svolta nello stesso sito dell'attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività IPPC

e

b) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività IPPC (in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all'esercizio dell'attività IPPC).

Ai fini della lettera a) non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di collettamento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti, etc.) a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito.

Ai fini della lettera b), nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell'attività IPPC ad avere implicazioni tecniche con l'altra (e non viceversa), si riconosce al gestore (o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un'unica installazione."

2. Considerazioni specifiche

In base all'articolo 29-nonies, comma 1 del d.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare le modifiche progettate per l'installazione all'autorità competente (AC) e quest'ultima, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'A.I.A. o le relative condizioni, ovvero se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione; decorso tale termine il gestore può realizzare le modifiche comunicate.

Il comma 2 del succitato articolo stabilisce che nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di modifica, risultino sostanziali, il gestore deve presentare all'AC una nuova istanza di A.I.A. per la relativa autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il gestore è tenuto a informare l'Autorità Competente e l'Autorità di controllo in materia di A.I.A. circa nuove istanze presentate per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale o in materia urbanistica; nella comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, il gestore specifica gli elementi in base ai quali ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente (ovvero non ricadano nelle definizioni di modifica e di modifica non sostanziale ai sensi della disciplina IPPC), né in contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'A.I.A..

Con riferimento alle funzioni di coordinamento regionale in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, l'articolo 19, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante *'Legge di semplificazione 2020'*, ha modificato l'articolo 8 della LR 24/2006 con l'inserimento del nuovo comma 2 quater che alla lettera a) prevede che, *nell'ottica della semplificazione amministrativa ed assicurando una elevata protezione dell'ambiente e della salute, la Giunta regionale può adottare atti di indirizzo volti a individuare le modifiche non sostanziali delle autorizzazioni integrate ambientali che, in considerazione della relativa irrilevanza in termini di impatto ambientale, possono essere realizzate dai gestori delle installazioni decorsi trenta giorni dal ricevimento, da parte dell'autorità competente, della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs. 152/2006, senza che la stessa autorità si sia pronunciata.*

Nel rispetto delle sopra richiamate previsioni normative comunitarie e nazionali riferite alle definizioni di modifica e di modifica sostanziale dell'A.I.A., nonché alle connesse procedure autorizzative, sulla base dell'esperienza maturata dalle Autorità Competenti (AACC), individuate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 24/2006, nell'espletamento delle relative funzioni amministrative, si ritiene opportuno procedere con l'aggiornamento dei criteri per la valutazione delle richieste di modifica sostanziale e non sostanziale delle

A.I.A. al fine di supportare gli operatori nella predisposizione delle richieste e agevolare le AACC nell'espletamento delle istruttorie e verifiche nei termini previsti dallo stesso d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Inoltre, con il presente documento si intende dare attuazione alle previsioni di cui al succitato articolo della L.R. 11/2020, fornendo gli indirizzi volti a individuare le fattispecie di modifiche non sostanziali irrilevanti in termini di effetti prodotti sull'ambiente, stabilire le informazioni che il Gestore deve riportare nelle relative comunicazioni e definire eventuali adempimenti conseguenti.

A tal fine, si ritiene necessario rilevare quanto segue:

1. oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è tutta l'installazione, sia nel caso in cui tutte le attività in essa svolte siano incluse nell'Allegato VIII del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (attività IPPC), sia nel caso in cui all'interno dell'installazione siano presenti, oltre ad attività IPPC, ulteriori attività accessorie, ovvero attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato VIII ma tecnicamente connesse alle stesse e che sarebbero soggette alle autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA (Allegato IX);
2. la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato dell'installazione IPPC individuata ed autorizzata nel provvedimento di A.I.A. vigente;
3. in caso di istanza di autorizzazione per la modifica sostanziale dell'installazione A.I.A., l'autorità competente può, al fine di semplificare i vari procedimenti amministrativi, avviare un unico procedimento, oltre che per l'istruttoria della modifica sostanziale anche per aggiornare l'AIA a seguito di precedenti comunicazioni dell'azienda stessa o di rilievi dell'organo di controllo, ovvero a seguito dell'adozione da parte della Commissione Europea di decisioni sulle Conclusioni sulle BAT applicabili alla realtà produttiva con un conseguente significativo miglioramento delle relative prestazioni emissive; in ogni caso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla modifica sostanziale, l'AC tiene conto di tutte le pertinenti Conclusioni sulle BAT disponibili e applicabili alla modifica medesima;
4. il procedimento autorizzativo per modifica sostanziale - di cui all'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06 - nel caso in cui l'AC dispone il riesame sull'intera installazione A.I.A., sostituisce i riesami precedenti e i termini di validità dell'A.I.A. decorrono dalla data di efficacia del medesimo;
5. in riferimento a quanto riportato al punto 1, il procedimento autorizzativo di modifica sostanziale dell'A.I.A., come definito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si riferisce a modifiche sostanziali dell'installazione IPPC; eventuali proposte di modifiche di attività non rientranti tra quelle dell'Allegato VIII e non tecnicamente connesse alle attività IPPC, svolte nel sito produttivo e gestite dal medesimo gestore, soggette alle autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA (Allegato IX) e ricomprese ovvero autorizzate nell'ambito dell'A.I.A. medesima, possono essere gestite come modifiche all'autorizzazione AIA;
6. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/06, l'AC può richiedere al Gestore chiarimenti e integrazioni ritenuti essenziali al fine di valutare correttamente la sostanzialità o meno della modifica comunicata o la necessità di procedere con l'avvio del procedimento per l'aggiornamento dell'A.I.A.; in tal caso, il termine di 60 giorni si considera sospeso sino alla presentazione da parte del Gestore della documentazione richiesta;
7. Resta inteso che nel caso di dichiarazioni fornite dal Gestore nella comunicazione/istanza, anche al fine di classificare la modifica ai sensi delle seguenti disposizioni, risultate non veritiere a seguito di una verifica da parte dell'Autorità competente o di controllo, trovano applicazione la pena di cui all'articolo 483 del codice penale, nonché le sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.lgs. 152/2006;
8. Sono fatti salvi, al fine dell'effettiva messa in esercizio delle attività oggetto di modifica, ulteriori permessi/nulla osta previsti dalle normative non ricomprese nell'AIA, il cui rilascio compete a differenti Amministrazioni o Enti, quali - a titolo esemplificativo - il Certificato di Prevenzione Incendi.

3. Modifiche sostanziali

Sono da ritenersi modifiche sostanziali:

- A. come stabilito dalla definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett. l-bis, del d.lgs. 152/06, per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII del d.lgs. 152/06 e s.m.i. indica valori di soglia, **le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima**. L'incremento da considerare ai fini della valutazione della sostanzialità della modifica richiesta deve essere verificato rispetto alla capacità produttiva di progetto autorizzata o al valore di progetto autorizzato nel provvedimento AIA 'iniziale' (dove per provvedimento AIA 'iniziale' si intende l'AIA originariamente rilasciata all'installazione, così come quella aggiornata a seguito di modifica sostanziale). L'incremento sarà determinato dalla sommatoria tra l'aumento di capacità produttiva/valore di progetto oggetto dell'istanza e degli incrementi oggetto di eventuali precedenti comunicazioni di varianti non sostanziali intervenute successivamente all'AIA 'iniziale'¹.
- B. per le attività per le quali l'Allegato VIII del d.lgs. 152/06 e s.m.i. non indica valori di soglia, le modifiche che comportano un **incremento della capacità produttiva di progetto o dal valore di progetto autorizzato pari o superiore al 50% di quella autorizzata** nel provvedimento AIA 'iniziale'; si ritiene infatti, che per dette attività la capacità produttiva possa essere considerata comunque un parametro oggettivo rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dall'installazione; per la determinazione della capacità produttiva si rimanda alle indicazioni di cui al punto 1 della circolare Ministeriale "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs 4 marzo 2014, n. 46." (DVA 27569 del 14-11-2016);
- C. le modifiche di installazioni IPPC soggette a VIA, sia di attività rientranti nell'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06 e s.m.i. che di attività tecnicamente connesse;
- D. le modifiche che comportano l'avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività IPPC anche in sostituzione di unità produttive preesistenti;
- E. le modifiche che comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti, previste all'interno dello stabilimento produttivo già autorizzato, che necessitano di un titolo edilizio da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 e 7 del d.lgs. 152/06, salvo il caso in cui il Gestore sia già in possesso di tale titolo edilizio o per il quale abbia già presentato richiesta, tenuto conto che La possibilità di acquisire anticipatamente i titoli edilizi è facoltà del Gestore, laddove lo ritenga preferibile sulla base dei principi di semplificazione ed economicità sottesi alla previsione dell'art. 208"

L'autorità competente può altresì valutare come sostanziali le modifiche che:

- F. per le installazioni del comparto chimico di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'allegato VIII alla Parte II^a del D.Lgs. 152/06, comportano l'incremento di materie prime lavorate superiore a 10.000 t/anno; la capacità produttiva è da riferire alle classi di prodotto, come riportate nel medesimo Allegato VIII e nella valutazione di tali modifiche potrà essere tenuta in considerazione la variazione complessiva della capacità produttiva dell'attività;
- G. comportano l'introduzione di nuovi EER oppure di nuove miscele/sostanze classificate cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, che implicano un'emissione rilevante delle sostanze di cui alla Tabella A1 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06) oppure delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui alla Tabella A2 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06;
- H. comportano l'emissione in flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose negli scarichi idrici (Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06);

¹ A titolo meramente esemplificativo, si prenda ad esempio un'installazione appartenente alla categoria IPPC 1.1, la cui AIA 'iniziale' ha autorizzata una capacità di progetto pari a 70 MWt (soglia IPPC 50 MWt); un successivo incremento di 30 MWt si configura come modifica non sostanziale (al netto di ulteriori valutazioni); un ulteriore incremento di 25 MWt configurerà la modifica SOSTANZIALE poiché l'incremento complessivo rispetto all'AIA 'iniziale' è pari a 55 (30+25) MWt, quindi superiore al valore soglia (50 MWt).

- I. comportano un aumento delle emissioni (in atmosfera o negli scarichi) in flusso di massa autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 100%;
- J. comportano impatti significativi su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva (ad esempio un territorio che entra a far parte di una area naturale protetta o che il PGT pone in zona diversa da quella prevista dal PGT al momento del rilascio dell'AIA).

Per le attività appartenenti al punto 5.2 è modifica sostanziale l'installazione di una nuova linea di incenerimento.

Per le attività appartenenti al punto 5.4 è modifica sostanziale qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e delle superfici di conferimento.

4. Modifiche non sostanziali

Le modifiche non sostanziali, ossia le modifiche che in base alle definizioni sopra richiamate non producono effetti negativi e significativi per l'ambiente o la salute umana, sono distinte in:

- modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione e che sono 'irrilevanti' in termini di effetti prodotti sull'ambiente.

4.1 Modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

Si tratta generalmente di modifiche che hanno effetto su aspetti di carattere prescrittivo riportati nell'autorizzazione; in tal senso si ritiene che quest'ultima debba essere aggiornata prima della messa in esercizio delle modifiche richieste, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.lgs. 152/06, decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche richieste.

Sono da includere in tale fattispecie:

- A. modifiche che comportano la revisione parziale del quadro prescrittivo dell'AIA vigente mediante l'introduzione di nuove prescrizioni, la modifica o l'eliminazione di quelle previste e che richiedono un riscontro espresso da parte dell'AC per la relativa applicazione;
- B. modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite, purché non ricadenti nelle fattispecie di modifica sostanziale di cui al paragrafo precedente; a titolo esemplificativo, si citano:
 - ✓ l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) significative o il sostanziale incremento di quelle esistenti; il criterio di significatività e sostanzialità è definito dalle normative settoriali;
 - ✓ modifiche qualitative delle emissioni che comportano la prescrizione di ulteriori valori limite e del monitoraggio periodico;
- C. le modifiche del ciclo produttivo e/o dei presidi depurativi riportato in autorizzazione che, secondo valutazioni dell'Autorità Competente, potrebbero portare ad aggiornamento dell'atto autorizzativo;
- D. l'aumento dei quantitativi di trattamento e/o stoccaggio di rifiuti autorizzati (in ingresso o decadenti dall'attività, ma al di fuori delle condizioni di deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06), nel caso in cui tale aumento non sia soggetto a VIA;
- E. introduzione di nuovi EER autorizzati in ingresso;
- F. per l'attività di cui al punto 6.6. "allevamenti" la presentazione della comunicazione di cui al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.g.r. n. XI/2893 del 2.03.2020) costituisce di fatto aggiornamento dell'autorizzazione.",

4.2 Modifiche non sostanziali che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione

Si tratta generalmente di modifiche caratterizzate da un ridotto impatto ambientale e che non hanno effetto su aspetti di carattere prescrittivo riportati nell'autorizzazione. In tal senso - salvo diverse valutazioni da parte dell'AC - decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione delle stesse, il Gestore può procedere alla loro realizzazione.

Sono da includere in tale fattispecie:

- A. le modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia senza variazione significativa delle emissioni tale da richiedere l'aggiornamento dell'atto;
- B. l'aumento dei consumi specifici energetici ed idrici derivanti da interventi sull'attività IPPC, entro i livelli di prestazione associati alle pertinenti BAT laddove previsti nei documenti di riferimento comunitari;
- C. l'attivazione di nuove produzioni a campagna su impianti esistenti che non ricadono nella definizione di modifica sostanziale e non richiedono l'aggiornamento dell'atto;
- D. l'attivazione di emissioni non soggette ad obbligo di monitoraggio (come ad es. lo sfiato di sili contenenti sostanze polverulente, presidiato da filtri conformi alle MTD) e l'attivazione di emissioni di emergenza;
- E. la modifica o la sostituzione di apparecchiature/materie prime che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate ma che comunque potrebbero avere un effetto sull'ambiente

4.3 Modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione e valutate irrilevanti in termini di effetti prodotti sull'ambiente

Si tratta di interventi di modifica non sostanziale che, sulla base dell'esperienza maturata da parte delle AACC, si ritiene determinino variazioni 'irrilevanti' degli effetti prodotti sull'ambiente dall'esercizio dell'attività produttiva nell'assetto modificato, oppure volti a migliorare le prestazioni emissive di talune sezioni o dell'installazione nel suo complesso, e che non hanno effetto su aspetti di carattere prescrittivo riportati nell'autorizzazione; pertanto, si ritiene che nell'ottica della semplificazione e dell'efficacia amministrativa, nonché del conseguimento dell'obiettivo di elevata tutela ambientale, sia ragionevole e opportuno agevolarne la realizzazione.

Al fine di consentire la realizzazione degli interventi proposti entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell'amministrazione competente della comunicazione, i Gestori dovranno fornire le informazioni e garantire la conformità ai requisiti indicati nella tabella di seguito riportata; entro il medesimo termine, le AACC verificheranno che la modifica non sostanziale proposta rientri nelle fattispecie previste nel presente paragrafo.

Esaminati gli atti, all'autorità competente si presentano tre possibili opzioni procedurali.

Entro i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del gestore, l'autorità competente:

- a) accerta che l'intervento proposto rientri tra le fattispecie di irrilevanza riportate nel presente paragrafo, procedendo con una presa d'atto o comunque dandone evidenza in occasione del primo aggiornamento utile dell'AIA; in ogni caso, in assenza di comunicazioni da parte dell'AC entro tale termine, il Gestore può procedere con le modifiche richieste;
oppure
- b) comunica al Gestore se l'intervento proposto non rientra nelle fattispecie di irrilevanza riportate nel presente paragrafo; in questo caso, resta fermo il termine di 60 giorni, di cui all'articolo 29-nonies, comma 1 del d.lgs. 152/06, entro cui l'AC procede con le valutazioni e le verifiche di competenza inerenti alle modifiche comunicate;
oppure
- c) invia al Gestore la richiesta di integrazioni ritenuta necessaria per la corretta valutazione della variante comunicata; in questo caso, torna ad applicarsi il termine di 60 giorni, di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/06, entro cui l'AC procede con le valutazioni e le verifiche di competenza che si considera sospeso secondo i termini di legge;

Resta inteso che il Gestore potrà avvalersi della procedura prevista dal paragrafo 4.3. solo ed esclusivamente per le tipologie di intervento esplicitamente riportate nella seguente tabella ed alle condizioni ivi stabilite; nel caso, a seguito di verifica da parte dell'Autorità competente o di controllo, venisse riscontrato che gli interventi messi in atto dal Gestore non siano coerenti con quanto previsto si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale, nonché le sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del d.lgs 152/2006.

<i>Descrizione oggetto di comunicazione</i>	<i>Informazioni da riportare nella comunicazione</i>	<i>CONDIZIONI</i>	<i>ADEMPIMENTI DEL GESTORE</i>
A. Ad eccezione delle attività di cui al punto 5 dell'allegato VIII 'Gestione rifiuti', la variazione della gestione dei rifiuti in regime di deposito temporaneo	<p>Descrizione della variazione ed eventuale planimetria aggiornata dell'area dedicata al deposito temporaneo.</p> <p>Descrizione delle misure che verranno attuate per garantire il rispetto delle condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lett. bb) del dlgs. 152/06 per il 'deposito temporaneo'.</p> <p>Se dovuto, dichiarazione che l'area interessata dalla modifica è in possesso dei requisiti in materia antincendio.</p>	Si deve trattare di rifiuti decadenti dall'attività produttiva e gestiti in regime di deposito temporaneo come definito dall'art. 183, comma 1, lett. bb) del d.lgs. 152/06.	<p>Devono essere rispettate le pertinenti disposizioni normative nazionali in materia di rifiuti.</p> <p>Deve essere garantita l'adeguatezza della rete di raccolta delle acque e l'esistenza di un adeguato sistema di contenimento di eventuali sversamenti.</p>
B. Variazione delle materie prime utilizzate nell'ambito delle categorie già dichiarate nell'atto autorizzativo, in particolare sostituzione di materie prime con altre il cui utilizzo comporta un minor impatto ambientale in considerazione delle relative caratteristiche di pericolosità.	<p>Indicazione dettagliata delle variazioni quali-quantitative delle materie prime.</p> <p>Dichiarazione su invarianza delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni interessate dalla modifica o su riduzione delle emissioni di determinati inquinanti.</p> <p>Se dovuto, dichiarazione che la modifica non comporta aggravio del rischio in materia antincendio.</p>	<p><u>Le modifiche proposte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non richiedono l'aggiornamento dell'atto in particolare per quanto concerne il rispetto e/o l'adeguamento dei VLE; ▪ non comportano variazioni qualitative delle emissioni. 	Entro 60 giorni dalla modifica devono essere forniti referti analitici comprovanti l'invarianza quali-quantitativa delle emissioni prodotte.
C. Sostituzione di caldaie rientranti nel campo di applicazione dell'allegato 41 del DDS 17322/2019 con caldaie di potenzialità analoga o inferiore (medi impianti combustione) comunque di potenza uguale o inferiore a 15 MW ed alimentate con lo stesso combustibile o con un combustibile meno impattante (es. sostituzione di caldaia a	<p>Scheda tecnica della nuova caldaia (potenza termica, combustibile, ecc)</p> <p>Condizioni di funzionamento</p> <p>Caratteristiche delle emissioni gassose previste (portata, inquinanti, ecc) e di eventuali ulteriori impatti generati (es. variazione rete acque di scarico).</p> <p>Esiti valutazione previsionale impatto acustico</p> <p>Dichiarazione su rispetto degli</p>	<p>Le nuove caldaie devono rispettare i requisiti tecnici ed i limiti emissivo di cui all'allegato 41 del DDS 28 novembre 2019 - n° 17322.</p> <p>La rumorosità deve essere inferiore rispetto alle precedenti</p> <p>Deve essere garantito il rispetto normativa in materia antincendio</p>	Entro 30 giorni dalla modifica devono essere forniti referti analitici comprovanti il rispetto dei limiti emissivi previsti dall'allegato 41 del DDS 28 novembre 2019 - n° 17322.

olio combustibile con caldaia a metano)	adempimenti in materia antincendio		
D. Modifiche costituite da interventi per l'attuazione di prescrizioni richieste da altre autorità competenti (es. ATS, VVFF) per aspetti disciplinati da normative specifiche	<p>Indicazione puntuale della prescrizione a cui si riferisce la realizzazione del/degli interventi, con copia di quanto richiesto dalle autorità competenti.</p> <p>Valutazione dei possibili impatti sull'ambiente da cui emerga una non significatività degli impatti.</p>	<p>Gli interventi proposti non devono risultare in contrasto con le prescrizioni già fissate nell'A.I.A. vigente e non devono generare effetti ambientali non valutati nell'autorizzazione vigente</p>	

5. Interventi oggetto di informativa

Si ritiene inoltre utile individuare interventi oggetto di sola informativa in quanto non ricadono nella definizione di modifica di cui all'art. 5, comma 1, lett. l) del d.lgs. 152/06 e che pertanto non producono alcun impatto sull'ambiente.

L'informativa dovrà dare comunque evidenza della tipologia di intervento previsto, dei tempi di attuazione, della compatibilità degli stessi con l'AIA vigente, delle caratteristiche tecniche dei nuovi impianti, ed una valutazione dalla quale emerga l'assenza di impatti sull'ambiente (o nel caso, il miglioramento degli impatti sull'ambiente).

A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria:

- a) interventi che hanno come unica finalità l'adeguamento delle funzionalità degli impianti per il raggiungimento delle prestazioni ambientali prescritte nell'AIA ai sensi dell'art. 29 sexies c. 9) del d.lgs. 152/06; per tale casistica, nell'informativa deve essere indicata in maniera precisa la prescrizione dell'AIA vigente a cui si riferisce l'intervento previsto;
- b) potenziamento/miglioramento dei sistemi esistenti di rimozione degli inquinanti gassosi (es. incremento del numero di elementi o delle sezioni di filtrazione) e sostituzione di un sistema di abbattimento con un altro della medesima tipologia depurativa (depolveratore a secco, abbattitore a umido, combustore, precipitatore elettrostatico), a condizione che il nuovo sistema: implichi una riduzione delle emissioni degli inquinanti, sia in linea con le pertinenti BAT Conclusions di riferimento e conforme alle caratteristiche tecniche minime di cui alla DGR 3552/2012;
- c) la sostituzione di serbatoi con nuovi serbatoi aventi caratteristiche tecniche tali da ridurre il rischio di contaminazione del suolo (a titolo esemplificativo, sostituzione di un serbatoio a parete singola con un serbatoio a doppia parete) a condizione che siano collocati nella stessa area e siano rispettate le pertinenti BAT Conclusions di riferimento e/o le pertinenti norme tecniche riportate nel paragrafo 2 dell'allegato A alla DGR 8831/2008.

In questi l'AC se necessario aggiorna l'atto in occasione del primo procedimento utile.

Interventi di mera manutenzione (ordinaria/straordinaria) o sostituzioni di parti di impianti a causa di usura/invecchiamento tecnologico non sono soggetti a preventiva informativa/comunicazione se non producono alcun effetto sull'ambiente.

4.6 Consultazione degli Enti territoriali

E' facoltà dell'autorità competente convocare, qualora lo ritenga opportuno, una conferenza di servizi istruttoria con gli Enti interessati dalla comunicazione di modifica non sostanziale per acquisire le osservazioni e informazioni in possesso di detti Enti.